

contratto.



## CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE CONTRO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N.

DELEGANTE		DELEGATARIO – Ente Erogatore			
Dati Personali		FIDES Ente Commissionario per facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A.			
Nome		Sede Legale e Operativa: Via Ombrone, 2/G 00198 - Roma Tel. 06.42.03.03.1 Fax			
Cognome		06.68.39.20.28 <u>www.fidesspa.com</u> e-mail: <u>fides@fidesspa.com</u> Capitale sociale			
Nato/a a	II	€ 35.000.000,00 i.v. C. F. e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 00667720585			
Cittadinanza		P.IVA 10537880964 R.E.A. nº 140398 Iscrizione Albo Unico degli Intermediari			
Codice Fiscale		Finanziari ex art. 106 TUB n. 29.  Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio			
Residente In	Prov.	e della Brianza S.p.A.			
Indirizzo	Сар	DATORE DI LAVORO			
Tel. Fisso	Cellulare	Denominazione			
Email	Celiulare	Denominazione			
Documento Identificativo		P.IVA/CF			
Tipo Documento	n°	Sede Di Competenza			
Rilasciato Da	11	Sede Bi competenza			
II	Valido Sino Al	FONDO PENSIONE			
"	valido Sillo Al				
		Denominazione			
INTERMEDIARIO DEL CREDITO					
Il presente prestito è stato intermedia					
in qualità di	r	1.			
Via/Piazza	Durantinata	CAP			
Città	Provincia	Tel <mark>efo</mark> no Fax			
<b>CONDIZIONI ECONOM</b>	ICHE				
Il Delegante, assunto il	con qualifica di	, provveduto della retribuzione mensile netta di €, , si			
		TO FINANZIATO LORDO di € che si obbliga con il presente			
		e al quale conferisce mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti previsti dagli			
		della sua retribuzione uguali, mensili e consecutive e per la durata di			
		stituite da capitale ed interessi, come meglio specificato di seguito.			
	I. (Tasso Annuo Nominale) del				
In sede di erogazione del prestito, sar	anno trattenuti sull'anzidetto "Importo	Finanziato Lordo":			
(A) €INTERESSI I	DI DILAZIONE ANNUI NOMINALI				
(B) € SPESE DI IS					
(C) € COMMISSIO					
(5) 5					
		ne è di €, somma dalla quale sarà detratto l'importo			
	estiti/pignoramenti che il Delegante ab				
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globa	ale)%; gli importi di cu	ii alle voci (A), (B) e (C) - sopra indicati - sono inclusi nel calcolo del T.A.E.G.;			
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)%; ad eccezione dell'importo di € riferito agli Oneri Fiscali ed accorpato nella voce "(B)" -					
tutti gli importi di cui alle voci (A), (B) e (C) sono inclusi nel calcolo del T.E.G.					
ULTERIORI ONERI APPLICATI AL RAPPORTO CONTRATTUALE OVVERO AL VERIFICARSI DI SPECIFICHE CIRCOSTANZE					
Importo giornaliero da corrispondo		Spese per reperimento/emissione ed invio documento richiesto dal			
Interessi di mora (calcolati su base	annua): T.A.N. di contratto	Cliente (ulteriore o con maggior frequenza rispetto a quella prevista			
Penale Decadenza Beneficio del Te	ermine (calcolata sul capitale residuo	per legge; es. conteggio estintivo, contratto, ecc): € 10,00			
al momento della dichiarazione di [	)BT): 1%	• Spese per il recupero stragiudiziale del credito: 20% dell'importo			
Indennizzo per rimborso anticipato	del finanziamento:	scaduto e non corrisposto.			
- Durata residua del contratto: a)	maggiore di 1 anno pari all'1% del	• Spese per il recupero giudiziale del credito: a carico del Delegante in			
· ·	o) minore di 1 anno pari allo 0,5% del	base al tariffario forense pro-tempore vigente.			
capitale rimborsato in anticipo;	,	Il Delegante pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: interessi,			
- Debito residuo pari o inferiore a 2	IO OOO Furo: nessun indennizzo:	spese e capitale ai sensi dell'art. 1194 c.c Gli interessi di dilazione sono			
· ·	pera l'importo degli interessi ancora	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	pera i importo degli interessi ancora	calcolati su base mese 30 gg. considerando 12 mesi di uguale durata,			
dovuti;		secondo un piano di ammortamento "alla francese", vale a dire con rate			
		costanti, quota interessi decrescente e quota capitale crescente.			

Pag. 1/4 Ed. del 17-06-2019

Data \_\_\_

Per ulteriori informazioni relative alle condizioni economiche, si rinvia al documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituisce il frontespizio del presente

Contratto n.	

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

#### 1. Conclusione del contratto ed erogazione del finanziamento.

Il contratto si conclude nel momento in cui il Delegante ha ricevuto copia del presente atto sottoscritta da Fides per accettazione. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata per iscritto dal Datore di lavoro. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'ottenimento dell'accettazione scritta da parte del datore di lavoro presso il quale il Delegante lavora, sul proprio impegno a trattenere le quote delegate dalla retribuzione mensile del Delegante medesimo, nonché alla consegna di tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la delegazione. La somma sarà erogata entro 30 giorni dall'ottenimento di quanto indicato nel capoverso che precede.

# 2. Notifica del contratto al datore di lavoro e modalità di rimborso delle quote.

Per effetto della presente delegazione di pagamento, l'Amministrazione pubblica o l'Azienda privata dalla quale il Delegante dipende, sarà obbligata, in ragione delle richiamate norme e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Delegante medesimo, in forza del mandato irrevocabile conferito, a prelevare mensilmente dalla retribuzione del Delegante l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili al Delegatario a mezzo bonifico bancario sul c/c 000000461200, IBAN: IT21F0344033106000000461200 acceso presso BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A. ovvero sul c/c 000043875004, IBAN: IT12N0760103200000043875004 acceso presso BANCOPOSTA S.p.A., entrambi intestati a Fides S.p.A.. È' facoltà di Fides modificare unilateralmente e discrezionalmente, in qualunque momento, l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro numero di conto corrente postale o bancario ove dovranno affluire le quote. La presente delegazione di pagamento non ha effetto liberatorio nei confronti del Delegante che resta quindi obbligato a rimborsare quanto dovuto ai sensi del presente contratto in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, da parte del Delegato ("delegazione cumulativa").

## 3. Importo Netto e ritenute sulla somma erogata.

Il Delegante è consapevole che la somma che sarà erogata a suo favore ammonta a quanto indicato nella voce "Importo Netto", dopo aver trattenuto in un'unica soluzione dall' "Importo Finanziato Lordo", le somme riferite alle voci di seguito riportate:

"(A)": gli interessi di dilazione annui nominali applicati in misura scalare mensile secondo un piano di ammortamento "alla francese". In caso di estinzione anticipata del finanziamento al Cliente sono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione con esclusione degli interessi a scadere:

"(B)": 1) i costi fissi per l'istruttoria della pratica (a titolo esemplificativo: la verifica della completezza e regolarità della documentazione, la gestione del trattamento dati, i controlli formali e di merito, la valutazione del merito creditizio del Delegante e la delibera conseguente, l'acquisizione del benestare); 2) gli oneri fiscali. Gli importi di cui alla presente voce non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito (up front);

"(C)": la remunerazione dovuta alla rete di vendita (Agenti in attività finanziaria, Società di Mediazione creditizia, Intermediari finanziari o Banche) a cul il Delegante ha deciso discrezionalmente di rivolgersi. La suddetta remunerazione è riconosciuta a fronte di attività volte a: i) individuare la soluzione finanziaria di interesse del Delegante, ii) mettere in contatto il Delegante e Fides; iii) concorrere all'istruttoria della pratica di finanziamento; iv) assistere il Delegante sino all'erogazione del finanziamento; v) ogni altra attività eventualmente prestata ai fini della concessione ed erogazione del finanziamento. Gli importi di cui alla presente voce non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito (up front). Nulla è dovuto alla rete distributiva dal Delegante oltre a quanto previsto dalla presente voce.

## 4. Diritto di recesso del Delegante.

Ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico Bancario, il Delegante può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla conclusione del contratto – da individuarsi nella data di sottoscrizione riportata sul presente contratto - o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceva tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. Il Delegante che intende recedere dal contratto deve inviare una comunicazione al fax n. 06/68392028 o a mezzo e-mail

<u>crediti@fidesspa.com</u> e confermata a mezzo raccomandata A.R. entro le 48 ore successive, a Fides S.p.A., Via Ombrone, 2/G – 00198 Roma, c.a. Area Crediti. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Delegante è tenuto a restituire il capitale e a rimborsare le somme non ripetibili corrisposte da Fides alla pubblica amministrazione. In via di maggior favore verso la Clientela, Fides non addebita interessi convenzionali nei 30 giorni a disposizione del Delegante per la restituzione dell'importo ricevuto.

#### 5. Estinzione anticipata del finanziamento.

Il Delegante può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte – a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sui conti correnti indicati all'art. 2 del presente contratto o attraverso assegno circolare – l'importo dovuto a Fides corrispondendo il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, nonché un Indennizzo così come definito nelle Condizioni Economiche del presente contratto.

Importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento: sono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione con esclusione degli interessi a scadere (voce "A"), secondo il criterio a scalare c.d. "alla francese".

Importi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento: gli importi indicati alle voci "(B)" e "(C)" non sono oggetto di rimborso in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito (up front), indipendentemente da un'eventuale estinzione anticipata del finanziamento che dovesse intervenire successivamente.

#### 6. Modalità di rimborso in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La delegazione di pagamento estenderà i suoi effetti sulla pensione o altro trattamento continuativo equivalente qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Il Delegante autorizza e dispone, ora per allora, che l'ente erogatore della pensione, anche di natura assicurativa o fondo pensionistico, al quale il Delegante sia iscritto, provveda alle trattenute mensili e al loro versamento al Delegatario sino all'estinzione del debito. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa determinata, la presente delegazione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui al D.Lgs. 252/2005 (forme pensionistiche complementari) e sulle somme dovutegli a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione. A tal fine il Delegante autorizza, ora per allora, l'amministrazione pubblica o l'azienda privata ceduta, l'Ente di previdenza o di assicurazione o Fondo Pensionistico ai quali il Delegante medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro, a trattenere da tali somme l'importo necessario per l'estinzione del debito. Il Delegante si impegna, sino all'integrale rimborso del prestito, a non avvalersi del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., comma 6, come modificato dalla legge 29/5/1982 n° 297, se ed in quanto a lui applicabile.

## 7. Trasferimento presso altro datore di lavoro.

Nel caso in cui il Delegante passasse alle dipendenze di altra Amministrazione pubblica o di un'Azienda privata, il Delegante autorizza, sin da ora, il Delegatario a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro affinché quest'ultimo possa proseguire sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile, nonché possa applicare quanto previsto dall'art. 2 del presente contratto, fino all'estinzione del prestito. A tal fine, il Delegante si obbliga, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge, a comunicare, con la massima tempestività, il proprio trasferimento al Delegatario e al datore di lavoro da cui si allontana, affinché quest'ultimo possa inviare a quello ove assumerà servizio il conto della presente delegazione. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Delegatario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Delegante.

## 8. Riduzione della retribuzione.

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Delegante - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove, invece, la riduzione sia superiore ad un terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto della retribuzione ridotta. L'Amministrazione sarà tenuta ad eseguire le trattenute fino alla totale estinzione del debito.

#### 9. Polizze assicurative.

Il prestito personale contro delegazione di pagamento, assimilato alla cessione del quinto dello stipendio, prevede l'attivazione di polizze

Pag. 2/4 Ed. del 17-06-2019

assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Delegatario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento. A tal riguardo, il Delegante prende atto che Fides ha stipulato con una Compagnia di Assicurazioni di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio:

#### <u>Una polizza vita a garanzia del rischio premorienza del Delegante</u>

Il Delegante dovrà rilasciare per iscritto, in sede di istruttoria del finanziamento, il consenso alla conclusione del contratto di assicurazione ex art. 1919 c.c., oltre alle apposite dichiarazioni sullo stato di salute.

La polizza assicurativa vita non avrà validità se le dichiarazioni rilasciate dal Delegante sul suo stato di salute siano risultate inesatte e/o reticenti (artt.1892 e 1893 c.c.) o, comunque, false od alterate. In tal caso Fides (o la Compagnia assicurativa) potrà rivalersi nei confronti degli Eredi del Delegante per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

Al di fuori del caso sopra citato, la premorienza del Delegante determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo a scadere, computato alla data del decesso.

A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito, qualora non vi siano insoluti pregressi, si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Delegante e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Delegante a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

In presenza, invece, di importi insoluti precedenti alla data del decesso (che non sono mai coperti dalla polizza assicurativa), Fides potrà rivalersi nei confronti degli Eredi del Delegante per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

Una polizza credito a garanzia del rischio di mancato adempimento, da parte del Delegante, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro

Per le somme corrisposte a Fides dall'assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di Fides verso il Delegante ed il relativo: datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente; Fondo Pensione; istituto di previdenza obbligatoria.

#### 10. Mancato, ritardato o inesatto pagamento.

In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla scadenza convenuta, per qualsivoglia causa, Fides addebiterà al Delegante, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) applicato al presente contratto ai sensi dell'act. 36 del Decreto. Inoltre, ove vi sia stato un intervento da parte del personale di Fides e/o di soggetti esterni per il recupero stragiudiziale dei pagamenti delle rate, il Delegante moroso sarà tenuto a rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un importo massimo non superiore al 20% del totale degli importi scaduti e non corrisposti.

## 11. Segnalazione dei crediti alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Fides è tenuta ad effettuare apposite e tempestive segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, in merito all'esposizione nei confronti della propria Clientela, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della Circolare 139 dell'11 febbraio 1991 (e successivi aggiornamenti) nonché secondo i criteri indicati dall'Autorità di Vigilanza nella comunicazione 0613436/15 "Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Criteri di segnalazione. Comunicazione del 4 giugno 2015". Eventuali segnalazioni relative al mancato, ritardato o inesatto pagamento saranno diffuse all'intero sistema bancario e finanziario e ciò potrà rendere più difficile l'accesso al credito.

## 12. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 che precede, Fides avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., senza preventiva messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) mancato pagamento di almeno due rate del presente prestito, inteso che il pagamento tardivo, vale a dire successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore; b) la cessazione del rapporto di lavoro, come eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio mensile; c) stato di detenzione; d) l'infedele dichiarazione circa i dati o le informazioni forniti da parte del Delegante per l'ottenimento del prestito o in esecuzione degli obblighi contrattuali e/o omissioni circa l'esistenza di vincoli sulla retribuzione ed anticipazioni sul TFR o su somme equipollenti; e) il verificarsi, comunque, di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.. In tutti i casi sopra menzionati, il Delegante dovrà provvedere a pagare in

un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate, per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti, nonché una penale non superiore all'1% del capitale residuo al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, che si intende qui espressamente pattuita ed accettata. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra e dalla scadenza del termine suddetto di 15 giorni, decorreranno sull'intera quota insoluta in linea capitale interessi di mora nei limiti precisati dall'art.10. Qualora il Delegante abbia più prestiti in corso con Fides, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, emessa nei confronti di un rapporto, potrà essere estesa anche agli altri rapporti in essere, ove i relativi contratti dispongano anch'essi in tal senso.

#### 13. Cessione del contratto.

Il Delegante riconosce il diritto del Delegatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto o i diritti derivanti dallo stesso. Il Delegatario si impegna a rendere noto al Delegante l'eventuale avvenuta cessione del contratto, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge. Il Cliente ha sempre il diritto di opporre al nuovo Delegatario tutte le eccezione che avrebbe potuto far valere nei confronti di Fides anche in deroga al disposto dell'art.1248 c.c.

## 14. Comunicazioni al Delegante.

Fides invia, almeno una volta l'anno, le comunicazioni al Delegante affinché quest'ultimo abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. La comunicazione riporta ogni informazione rilevante, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. È diritto del Delegante ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, la tabella di ammortamento del prestito, nonché richiedere di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

## 15. Foro competente ed elezione di domicilio.


Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello del Delegante. Il Delegante elegge domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, presso l'indirizzo della suindicata residenza e s'impegna a comunicare, a mezzo raccomandata A.R., ogni successiva variazione.

## 16. Reclami, Ricorsi e Conciliazione.

Il Delegante può presentare reclamo, per iscritto, indirizzato a Fides S.p.A., Via Ombrone, 2/G - 00198 Roma c.a. Ufficio Reclami ovvero all'indirizzo ereclamifides@fidesspa.com ovvero all'indirizzo reclamifides@postacert.cedacri.it. L'intermediario risponde entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Nel caso in cui il Cliente non sia rimasto soddisfatto o non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per le modalità di ricorso all'ABF, il Cliente può consultare la Guida Pratica sull'accesso all'ABF, ricevuta in fase precontrattuale, il sito-web: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente a Fides. Il ricorso all'ABF deve essere redatto utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet dell'ABF e in tutte le filiali della Banca d'Italia.

## 17. Organo di Vigilanza.

Fides S.p.A. è soggetta ai controlli esercitatati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma.



Contratto n.		

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E TRA  Dichiaro la veridicità e correttezza di tutti i dati forniti nella presente richiesta di finan	
Economiche e le Condizioni Generali di Contratto sopra riportate. Dichiaro, alt	resì
Di aver ricevuto in data: il documento contenente le  "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", la "Tabella Usura"	
e le "Guide Pratiche" sul ricorso all'ABF e sul Credito al Consumo.  — Di non essermi avvalso - oppure barrando la casella  di essermi avvalso -	<u></u>
della possibilità di ricevere, prima della sottoscrizione del contratto, copia del testo contrattuale idoneo per la stipula.	and
teste communication admice per la supariar	Firma del Cliente
Di aver ritirato copia del presente contratto interamente compilata, sottoscritta	
e completa delle "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" .	
	an
	Firma del Cliente
Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni periodiche di cui all'art. 125-bis TUB via e-mail all'indirizzo indicato nel presente contratto.	
,	
Data	an
APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.	
Dichiaro di approvare espressamente l'art. 1 (erogazione del finanziamento subordinata al benestare e all'invio dei documenti), art.2 (facoltà unilaterale	
attribuita al Delegatario di modifica delle modalità di versamento), art.5 (mancato rimborso degli importi nel caso di estinzione anticipata), art.6 (divieto di richiedere	
anticipazioni sul TFR), art.7 (assunzione di responsabilità; spese, oneri e perdite di valuta a carico del Delegante), art.9 (diritto di surroga della compagnia assicurativa al	
Delegatario in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Delegante per le somme che	
dovessero pagare per effetto della garanzia rischi impiego), art.10 (mancato, inesatto o ritardato pagamento, interessi di mora), art.12 (decadenza del beneficio del	Firma del Cliente
termine e risoluzione, anche di altri contratti in essere con il Delegatario, applicazione penale dell'1% di quanto dovuto al momento della DBT), art. 13 (cessione del	
contratto), art. 15 (foro competente ed elezione del domicilio).	
Data	
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE	
dell'identificazione ai sensi del D.Lgs. 231/07, anche con riferimento	
all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, dichiaro sotto la mia personale responsabilità che le firme di cui al presente modulo sono vere ed	Firma dell'Incaricato all'identificazione
autentiche, sono state apposte in mia presenza e che le generalità riportate nel presente modulo, corrispondono a quelle dei documenti identificativi validi ed esibiti	
in originale.	
Data	-and
ACCETTAZIONE FIDES	
Fides dichiara di accettare la presente richiesta di finanziamento alle condizioni	Fides S.p.A.
contrattuali sottoscritte dal Richiedente/Delegante.	
Data	<i>f</i>
	and
RELATA DI NOTIFICA	
A richiesta della Fides S.p.A., si notifica il presente atto alla società	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate Roma 1 n.35146 del 20/03/2009.

Pag. 4/4 Ed. del 17-06-2019